

bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Ancona senza che sia stata prodotta una relazione da parte di obblighisti.

La zona sita nel territorio del comune di Ancona, indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Ancona per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ancona indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Ancona per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'annesso elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ancona provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° febbraio 1952

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Ancona

Verbale dell'adunanza del 26 febbraio 1948.

(Omissis).

2) zona del Passetto.

L'arch. Minnucci e Ing. Salmoni riferiscono sulla soluzione progettata dal piano di ricostruzione per cui è stato previsto un parco pubblico. Si è riconosciuta la necessità di imporre il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non per vietare del tutto eventuali costruzioni, ma per disciplinarle con criteri adeguati.

Si parla quindi della zona panoramica e relativa strada di cui al piano di ricostruzione e viene concordemente deciso di vincolare la zona dal Camposanto degli ebrei al terreno di proprietà della Fiera della pesca compreso, sito al Passetto.

(Omissis).

(762)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1952.

Limite di emissione dei buoni del Tesoro novennali 5%-1960 e modalità per il sorteggio e l'attribuzione dei premi sui buoni stessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8, sulla emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1960;

Ritenuta la necessità di stabilire il limite dell'emissione dei detti buoni del Tesoro novennali (1960) e le modalità di estrazione dei premi relativi;

Decreta:

Art. 1.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1960, emessi in forza della legge 30 dicembre 1950, n. 1040, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8, è fissato in lire centosedici miliardi, distinti in dodici serie, dalla trentatreesima alla quarantaquattresima, di dieci miliardi nominali ciascuna, fatta eccezione della quarantaquattresima serie collocata per soli sei miliardi.

Art. 2.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1960, sarà eseguito presso la Direzione generale del debito pubblico, in apposita sala aperta al pubblico, alle ore 16 dell'8 marzo di ciascun anno, a far tempo dal 1952, dalla Commissione istituita col decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo.

Art. 3.

Ai fini dell'attribuzione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % (1960), le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, e di chiusura e conservazione delle urne, saranno effettuate alle ore 10 del giorno non festivo che precede quello dei sorteggi, con le modalità fissate dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 26 stesso mese.

Art. 4.

Per ciascun premio verrà eseguito un unico sorteggio, da valere per tutte le dodici serie emesse, compresa quella incompleta, a norma del decreto Ministeriale 11 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263, del 19 successivo.

Il numero estratto sarà considerato come non sorteggiato, nei casi previsti dall'art. 6 del citato decreto Ministeriale 25 settembre 1931.

Art. 5.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà, anteriormente alla data di pagabilità dei premi, alla pubblicazione dei numeri estratti, su apposito supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del quale invierà esemplari alle prefetture, alle Intendenze di finanza, alle Sezioni di tesoreria provinciali, alle Camere di commercio, ai Comuni ed agli uffici postali, perchè siano tenuti a disposizione del pubblico per la consultazione.

Immediatamente dopo i sorteggi, i numeri estratti verranno altresì diffusi con apposito comunicato diramato a mezzo della stampa e della radio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1952  
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 208. — GRIMALDI

(886)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1951.

Sostituzione di un componente il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi a conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I TRASPORTI E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1949, col quale è stato costituito presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a' termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi a conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la lettera in data 18 agosto 1951, n. 5/10797, con la quale il Ministero dei trasporti ha proposto che il dott. Mario Ceconi venga nominato componente, quale rappresentante dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del Comitato costituito con il citato decreto presso la stessa Amministrazione delle ferrovie, in sostituzione del dott. Celestino Guaschi, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Mario Ceconi, ispettore principale delle Ferrovie dello Stato è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, del Comitato sopra specificato, in sostituzione del dott. Celestino Guaschi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
DE GASPERI

Il Ministro per i trasporti  
MALVESTITI

Il Ministro per il tesoro  
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1952  
Registro Presidenza n. 58, foglio n. 360. — FERRARI  
(793)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Autorizzazione alla Società nazionale olivicoltori, con sede centrale in Roma, ad esercitare il controllo sugli olii commestibili.

IL MINISTRO  
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto-legge, approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda in data 15 novembre 1951, con la quale la Società nazionale olivicoltori, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 14 ottobre 1946, n. 658, con sede centrale in

Roma, chiede di avvalersi per tutto il territorio nazionale, delle facoltà di cui all'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto concerne la osservanza delle disposizioni relative agli olii commestibili, contenute nel capo 4° di detto regio decreto-legge e nelle successive modificazioni;

Considerato che la Società, in conformità dell'art. 99 del suddetto regolamento, ha depositato presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la prescritta documentazione ed è risultata in possesso dei requisiti occorrenti per il disimpegno delle funzioni richieste ai sensi di legge;

Ritenuta l'opportunità d'integrare l'attività svolta dagli istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'esercizio della vigilanza nella preparazione e commercio delle sostanze d'uso agrario e dei prodotti agrari in genere, con quella di altri enti, sino a quando non sarà provveduto alla riorganizzazione dei servizi preposti a tale vigilanza;

Decreta:

La Società nazionale olivicoltori, con sede centrale in Roma, è autorizzata, a norma dell'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazione alle norme stabilite dal suddetto decreto e dalle successive modificazioni sulla preparazione e sul commercio degli olii commestibili in genere; a far controllare, a sue spese, l'osservanza delle norme stesse e a far procedere, sempre a sue spese, al prelevamento di campioni mediante propri agenti giurati, da assumersi secondo le disposizioni dell'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere dall'ente suddetto esercitate temporaneamente in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1952  
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 290. — BERITELLI  
(885)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Passetto, sita nell'ambito del comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 febbraio 1948, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Passetto, sita nell'ambito del comune di Ancona;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle

Per Copia Conforme

Il Segretario

Carlo Grimaldi

Per Copia Conforme

Il Segretario Capo

Carlo Grimaldi